



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);

VISTI la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del sistema di I.F.T.S., istituito dal sopracitato art. 69 della Legge n. 144/1999, nonché il comma 875 del suddetto articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO l'articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha previsto la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) nell'ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 che ha dettato le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;

VISTO il decreto n. 93, datato 7 febbraio 2013, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, della legge n. 35/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 47, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale dispone che si debba prevedere per gli I.T.S. un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2016, n. 713, emanato in attuazione delle previsioni della citata legge 107/2015;

VISTO in particolare l'articolo 4, punto 1, del suddetto decreto n. 713/2016 il quale stabilisce che *“La rendicontazione dei percorsi I.T.S. è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS)”*;

VISTO altresì l'articolo 4, punto 2, del citato decreto n. 713/2016 il quale stabilisce che *“Il Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unità di Costo”*;

VISTO il decreto del Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 84, del 16 febbraio 2017, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro sopra accennato;

VISTO il documento tecnico allegato, parte integrante del presente decreto, elaborato dal gruppo di lavoro di cui al citato D.D n. 84/2017 in merito alla definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore;

VISTA la nota n. 1846/17, datata 6 ottobre 2017, del Coordinamento tecnico della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza Stato Regioni con la quale è stato approvato il documento tecnico sopra citata;

CONSIDERATO che la metodologia sviluppata dal gruppo di lavoro anzidetto è coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione Europea nel documento EGESIF_14-0017 *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)”*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 del regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 14 del regolamento (UE) 1304/2013, e con la *“Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013;*

DECRETA

Art. 1

Definizione di allievi formati

Ai fini del presente decreto per *numero di allievi formati* si intendono gli allievi che a conclusione del percorso I.T.S. sono stati ammessi a sostenere le prove di esame finale, in base a quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia.

Nel calcolo sono inclusi gli allievi che, dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, si ritirano per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, è determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla struttura sanitaria competente, tali da precludere la prosecuzione del percorso;

Art. 2

Definizione di numero ore del percorso

Ai fini del presente decreto per *numero ore percorso* si intendono le ore formative (aula, attività laboratoriale, FAD se prevista, ecc.) effettivamente erogate e risultanti dai registri ufficiali previsti, sommate alla media aritmetica delle ore di tirocinio effettivamente svolte dagli allievi ammissibili all'esame finale e risultanti dagli appositi registri ufficiali.

Il *numero ore percorso* ammissibili non potrà superare il numero complessivo di ore (formazione + tirocinio) previsto per il percorso all'avvio delle operazioni.

I percorsi I.T.S. dell'area tecnologica della Mobilità Sostenibile che comprendono, ai sensi della normativa di settore, dodici mesi di formazione e addestramento in navigazione sono considerati, ai fini del tetto massimo di spesa ammissibile, percorsi della durata massima di n. 3.000 ore.

Articolo 3

Definizione delle UCS

Le Unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore sono di seguito specificate:

- UCS ora percorso, legata al processo quale svolgimento del percorso in termini di numero di ore erogate;
- UCS allievi formati, legata al risultato quale svolgimento del percorso in termini di numero degli allievi formati

Il peso percentuale delle UCS suddette è così individuato:

- 35% per l'UCS ora percorso;
- 65% per l'UCS allievi formati,

Sulla base dell'individuazione delle UCS e della determinazione del relativo peso percentuale si determina:

- **UCS ora percorso Euro 49,93**
- **UCS allievi formati Euro 9.619,00**

Articolo 4

Determinazione del contributo finale ammissibile

Il contributo finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli allievi formati:

$(n. \text{ ore percorso } \times \text{ UCS ora percorso euro } 49,93) + (n. \text{ allievi formati } \times \text{ UCS partecipante formato euro } 9.619,00)$

Il tetto massimo di spesa ammissibile, compreso l'eventuale cofinanziamento privato rimane, in ogni caso, stabilito dal risultato del calcolo per la determinazione del contributo ammissibile considerando le diverse durate standard dei percorsi ed un numero standard di allievi formati pari a 25, così come di seguito specificato:

- **€ 330.354,02** per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività;
- **€ 340.340,58** per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 2000 ore di attività;
- **€ 390.273,37** per i percorsi triennali che prevedono l'erogazione di 3000 ore di attività

Negli avvisi pubblici di riferimento e/o nei singoli atti istitutivi delle operazioni dovrà essere indicata la quota di contributo pubblico assegnabile, che potrà non coincidere con i massimali sopra richiamati.

I parametri UCS/ora e UCS/allievi formati verranno sottoposti periodicamente a rivalutazione monetaria ISTAT.

Articolo 5

Disposizioni finali

Le Amministrazioni regionali nell'ambito della loro competenza adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle Unità di costo standard, individuate dal presente decreto al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la rendicontazione dei percorsi ITS, anche in rapporto alle operazioni finanziate con i Fondi Europei.

Il presente decreto è trasmesso alla corte dei conti, al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (sono in corso contatti con l'UCB per conferma)